

Codice A1604A

D.D. 21 settembre 2017, n. 408

Regolamento regionale 15/R/2006 - Definizione dell'area di salvaguardia del pozzo potabile denominato "P1" - codice univoco TO-P-04503, ubicato nel Comune di San Giusto Canavese (TO).

L'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 "*Torinese*", d'intesa con la Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. (di seguito S.M.A.T. S.p.A.), ente gestore del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale di San Giusto Canavese (TO), con nota in data 7 giugno 2017, ha trasmesso la Determinazione del Direttore Generale n. 124/2017 del 7 giugno 2017 con la documentazione a supporto della proposta di definizione dell'area di salvaguardia di un pozzo potabile denominato "*P1*" – codice univoco TO-P-04503, ubicato nella particella catastale n. 888 del foglio di mappa n. 1, censito al Catasto Terreni del medesimo Comune di San Giusto Canavese.

Precedentemente, l'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 "*Torinese*", nel merito dell'istruttoria preliminare condotta dai propri uffici, aveva richiesto al Proponente (S.M.A.T. S.p.A.) di fornire alcune integrazioni alla documentazione inizialmente trasmessa; la S.M.A.T. S.p.A., con note del 3 febbraio 2016 e del 5 febbraio 2016, ha integrato la documentazione facendo pervenire quanto richiesto.

La perimetrazione proposta ricade totalmente nel territorio del Comune di San Giusto Canavese (TO) che, visionata la documentazione trasmessagli dall'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 "*Torinese*" con nota del 18 febbraio 2016, non ha fatto pervenire osservazioni in merito alla definizione proposta.

Il pozzo in esame è situato a Nord del concentrico principale di San Giusto Canavese, in località *Berchetto*, Via Silvio Pellico, ad una quota di 275 metri circa s.l.m. ed è alloggiato in una cameretta parzialmente interrata; realizzato nel 1976, è profondo 120,00 metri e filtra tra -36,00 e -40,00 metri, tra -52,00 e -56,00 metri, tra -62,00 e -66,00 metri, tra -82,00 e -85,00 metri e tra -104,00 e -108,00 metri, con una portata di esercizio pari a 10,00 l/s. E' pertanto conforme ai disposti della legge regionale 30 aprile 1996, n. 22, così come modificata dalla legge regionale 7 aprile 2003, n. 6, poiché filtra esclusivamente al di sotto della base dell'acquifero superficiale – approvata con D.G.R. n. 34-11524 del 3 giugno 2009, successivamente modificata dalla determinazione n. 900 del 3 dicembre 2012.

La presenza di aree residenziali, di un'area dedicata a strutture ricreativo-sportive (campi di calcio), di un'area produttiva, di aree di servizio, reti viarie, collettori e reti di smaltimento delle acque reflue all'interno dell'area di salvaguardia proposta è compatibile con quanto previsto dall'articolo 6 del Regolamento regionale 15/R del 2006, purché vengano messe in atto le opportune misure per la loro messa in sicurezza, non cambino le destinazioni d'uso o siano oggetto di trasformazioni che aumentino il livello di rischio per la risorsa.

La proposta di definizione è stata determinata considerando, per la simulazione modellistica, la portata massima di esercizio del pozzo "*P1*" – pari a 10,00 l/s – ovvero il volume d'acqua prelevato dal pozzo derivante da un pompaggio continuo e contemporaneo per 24 ore e sulla base delle risultanze di uno studio idrogeologico che ha evidenziato un grado di vulnerabilità intrinseca basso dell'acquifero captato. L'area di salvaguardia che ne è risultata ha le seguenti caratteristiche dimensionali:

- zona di tutela assoluta, di forma poligonale, adeguata alla normativa vigente e avente una superficie pari a 3.063 metri quadrati;

- zona di rispetto ristretta, di forma sub-circolare, dimensionata sulla base dell'isocrona a 60 giorni e avente una superficie pari a 9.729 metri quadrati;
- zona di rispetto allargata, di forma sub-circolare, dimensionata sulla base dell'isocrona a 180 giorni e avente una superficie pari a 29.251 metri quadrati.

Le suddette zone sono rappresentate con le relative dimensioni e con l'elenco delle particelle catastali interessate nell'elaborato *“Tavola 4 – Carta dei centri di potenziale pericolo e delimitazione delle aree di salvaguardia – Scala 1:1.500 – Aree di salvaguardia, elenco particelle catastali e destinazione urbanistica”*, agli atti con la documentazione trasmessa.

L'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Piemonte – Dipartimento Territoriale Piemonte Nord Ovest – con nota in data 20 aprile 2016, ha considerato adeguate e conformi ai criteri generali di cui al Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R, la proposta di definizione presentata, condividendo l'individuazione e la valutazione dei centri di rischio effettuata dal Proponente; nella medesima nota, la stessa Agenzia, ha tuttavia formulato le seguenti osservazioni.

Il sito in cui ricade il pozzo è ubicato all'interno dell'area dello stadio comunale *“Franco Cerutti”*. L'area del campo sportivo, compresa all'interno dell'area di salvaguardia, comprende:

- la zona di tutela assoluta dove si localizzano il pozzo ed il serbatoio pensile, recintata;
- la zona di rispetto ristretta, nella quale ricadono il campo di calcio n. 3 (per allenamenti) e parte dei campi da calcio n. 1 (principale) e n. 2 (da calcetto);
- la zona di rispetto allargata, nella quale ricadono le restanti parti dei campi da calcio n. 1 e 3.

Solo il campo da calcio principale viene sottoposto a trattamenti con impiego di fertilizzanti e fitosanitari.

Nell'area di salvaguardia è presente la viabilità comunale (*Via Berchetto, Vicolo Giulio, Via Martiri del XXI, Via IV Novembre, Via S. Pellico*): tali sedi stradali sono dotate di caditoie a griglia per la raccolta delle acque meteoriche e di dilavamento e al di sotto delle stesse è presente una rete fognaria posta ad una profondità media di 2,50 metri dal piano stradale.

Nell'area di rispetto allargata sono presenti, oltre alla suddetta viabilità comunale, dodici edifici ad uso residenziale allacciati alla rete fognaria ed un insediamento industriale/artigianale che produce scaffalature metalliche. Tale attività è condotta all'interno di un capannone prefabbricato con pavimentazione impermeabile mentre l'area esterna, con copertura in conglomerato bituminoso, è dotata di caditoie a griglia per la raccolta delle acque meteoriche con allaccio alla rete fognaria; inoltre, l'attività di cui sopra non prevede lo stoccaggio di sostanze chimiche pericolose.

Nella stessa nota ha poi segnalato alcune osservazioni, evidenziando quanto segue:

- dovrà essere garantito che la zona di tutela assoluta del pozzo, così come previsto dall'articolo 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, sia completamente dedicata alla gestione della risorsa al fine di garantire l'integrità e l'efficienza delle relative opere; l'accesso in tale zona dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall'ente gestore ed alle autorità di controllo;
- dovrà essere verificato che nei tratti di viabilità ricadenti all'interno dell'area di salvaguardia proposta i sistemi di raccolta delle acque meteoriche e di dilavamento impediscano la dispersione delle stesse nel sottosuolo; dovrà inoltre essere assicurata la loro costante manutenzione da parte dell'Ente responsabile della gestione delle infrastrutture stesse;
- dovrà essere verificata l'eventuale presenza di serbatoi contenenti sostanze pericolose quali le cisterne di stoccaggio di idrocarburi per l'alimentazione delle centrali termiche degli edifici, verificandone lo stato di conservazione/tenuta e prevedendo, in modo sistematico, delle prove di tenuta certificate;
- dovranno essere verificate le condizioni di tenuta dei collettori fognari che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a garantirne la messa in sicurezza; i collettori fognari non devono essere in alcun modo causa di dispersione di liquami e pertanto nell'eventualità in cui occorra procedere alla sostituzione di

qualche tratto o nel caso di interventi di manutenzione straordinaria si dovrà prevedere la realizzazione della nuova condotta in doppia camicia; i medesimi accorgimenti dovranno essere previsti per tutti i nuovi allacciamenti nella zona di rispetto allargata;

- dovrà essere vietato l'insediamento dei centri di pericolo individuati all'articolo 6 del Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R.

L'Azienda Sanitaria Locale TO4 di Ciriè, Chivasso e Ivrea – Dipartimento di Prevenzione – Struttura Complessa Igiene degli Alimenti e della Nutrizione – Sede di Ivrea – valutata la documentazione allegata all'istanza ed effettuati gli opportuni accertamenti, tra cui un sopralluogo in loco eseguito congiuntamente ad un funzionario della S.M.A.T. S.p.A. in data 16 maggio 2016, con nota in data 25 maggio 2016, ha evidenziato quanto segue. Il pozzo "PI" in questione non è in esercizio da circa dieci anni ma è disponibile per eventuali emergenze nell'approvvigionamento dell'acquedotto (peraltro tale condizione non si è mai concretizzata negli ultimi anni). Per tale motivo non sono stati effettuati recentemente prelievi di campioni direttamente sulla testata del pozzo e quelli prelevati presso la rete di distribuzione non sono significativi in quanto approvvigionata da un secondo pozzo ubicato nello stesso comune, ma in altra località; pertanto non è possibile esprimere un giudizio sulla qualità dell'acqua.

Quanto sopra premesso, prima che le acque prelevate vengano immesse nella rete acquedottistica dovranno essere eseguiti i campionamenti ai fini dell'espressione del giudizio d'idoneità al consumo umano, come previsto dalle vigenti norme in materia.

In conformità a quanto previsto nell'Allegato B del Regolamento regionale 15/R del 2006, la documentazione presentata comprende anche la Proposta di Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari per i terreni a destinazione agricola ricadenti all'interno dell'area di salvaguardia; tale Proposta contiene le conclusioni sullo studio pedologico dell'areale interessato e indica come i suoli ricadenti nella zona di rispetto ristretta ed allargata ricadano nella "Classe 3" poiché caratterizzati da una vulnerabilità intrinseca dell'acquifero "Bassa" e da una capacità protettiva dei suoli "Moderatamente bassa". I terreni appartenenti a tale classe sono caratterizzati da un moderato rischio di contaminazione della risorsa idrica sotterranea che comporta una moderata limitazione degli interventi colturali previsti per la gestione del manto erboso del campo sportivo comunale, assimilata quella di un prato stabile.

Ai sensi della vigente normativa in materia, è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo con la pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 25, in data 22 giugno 2017.

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla legge.

Considerato che dall'esame della documentazione trasmessa è stato possibile accertare che la proposta di definizione è conforme ai criteri generali di cui al Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante "*Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*".

Atteso che l'area di salvaguardia proposta è stata dimensionata attraverso l'utilizzo di criteri tecnici rispondenti alla necessità di tutela delle acque destinate al consumo umano.

Accertato che il pozzo potabile denominato "PI" – codice univoco TO-P-04503, ubicato nel Comune di San Giusto Canavese (TO), è stato inserito nel Programma di adeguamento delle captazioni esistenti ai sensi della lettera b), comma 1 dell'articolo 9 del Regolamento 15/R del

2006, approvato con deliberazione n. 408 dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 3 "Torinese", in data 2 dicembre 2010.

Ritenuto che la proposta di definizione dell'area di salvaguardia può essere accolta a condizione che siano garantiti comunque gli adempimenti di legge vigenti sui requisiti di qualità delle acque destinate al consumo umano e sull'aspetto igienico della captazione, nonché siano posti in essere tutti i controlli e gli interventi segnalati nei pareri dell'ARPA e dell'ASL competenti, e in particolare che:

- si provveda alla sistemazione e manutenzione della zona di tutela assoluta del pozzo, così come previsto dall'articolo 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, che dovrà essere completamente dedicata alla gestione della risorsa al fine di garantire l'integrità e l'efficienza delle relative opere;
- la presenza di aree residenziali, di un'area dedicata a strutture ricreativo-sportive (campi di calcio), di un'area produttiva, di aree di servizio, reti viarie, collettori e reti di smaltimento delle acque reflue all'interno dell'area di salvaguardia proposta è compatibile con quanto previsto dall'articolo 6 del Regolamento regionale 15/R del 2006, purché vengano messe in atto le opportune misure per la loro messa in sicurezza, non cambino le destinazioni d'uso o siano oggetto di trasformazioni che aumentino il livello di rischio per la risorsa;
- si provveda alla verifica delle condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento della viabilità ricadente all'interno dell'area di salvaguardia procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all'esterno della stessa area; nel caso di modifiche dei tracciati o ampliamento delle superfici coinvolte sarà necessario, come previsto dall'articolo 6 del regolamento regionale 15/R/2006, adottare le medesime soluzioni tecniche previste per le nuove infrastrutture; resta comunque valido il divieto di interferire con la zona di rispetto ristretta;
- si provveda alla verifica delle condizioni di tenuta dei collettori fognari che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a garantirne la messa in sicurezza; nell'eventualità in cui occorra procedere alla sostituzione di qualche tratto, si dovrà prevedere la realizzazione della nuova condotta in doppia camicia, con pozzetti d'ispezione intermedi per la verifica di eventuali perdite provenienti dal condotto interno percorso dal flusso; i medesimi accorgimenti dovranno essere previsti per tutti i nuovi allacciamenti nella zona di rispetto allargata;
- si provveda alla verifica delle eventuali attività potenzialmente pericolose per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa – laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento;
- dal momento che il pozzo in esame non è in esercizio da circa dieci anni ma è disponibile per eventuali emergenze nell'approvvigionamento dell'acquedotto, prima che le acque prelevate vengano immesse nella rete acquedottistica siano eseguiti dall'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio tutti i campionamenti ai fini dell'espressione del giudizio d'idoneità al consumo umano, come previsto dalle vigenti norme in materia;
- l'eventuale impiego di concimi chimici, fertilizzanti e prodotti fitosanitari nella conduzione del campo sportivo comunale sia effettuato in conformità alle indicazioni di cui alla Proposta di Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari allegata all'istanza di definizione dell'area di salvaguardia stessa e sottoscritta dai proprietari delle particelle agricole ricadenti all'interno della medesima area.

vista la documentazione presentata, redatta in conformità a quanto previsto nell'Allegato B del Regolamento regionale 15/R del 2006 e comprendente la Proposta di Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari relativa alle particelle catastali ricadenti all'interno dell'area di salvaguardia, in parte sottoscritta dai proprietari delle particelle e che dovrà altresì

essere inviata sotto forma di comunicazione alla Città Metropolitana di Torino da tutti coloro che detengono i titoli d'uso delle particelle interessate;

dato atto che in assenza di una formale comunicazione alla Città Metropolitana di Torino del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari sono vietati lo spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o prodotti fitosanitari;

ritenuto che le attività di manutenzione del campo sportivo ricadente all'interno dell'area di salvaguardia potranno essere condotte in conformità alle disposizioni di legge secondo le previsioni del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari sopra richiamato;

vista la nota dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale – Dipartimento Territoriale Piemonte Nord Ovest, in data 20 aprile 2016 – prot. n. 33124;

vista la nota dell'Azienda Sanitaria Locale TO4 di Ciriè, Chivasso e Ivrea – Dipartimento di Prevenzione – Struttura Complessa Igiene degli Alimenti e della Nutrizione – Sede di Ivrea – in data 25 maggio 2016 – prot. n. 0046197;

vista la Determinazione del Direttore Generale dell'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 – “*Torinese*” n. 124/2017, in data 7 giugno 2017, di approvazione e presa d'atto della proposta di definizione presentata;

vista la nota dell'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 – “*Torinese*”, in data 7 giugno 2017 – prot. n. 0001726, di trasmissione degli atti della medesima proposta di definizione;

vista la legge regionale 26 marzo 1990, n. 13 “*Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili*” e ss.mm.ii.;

vista la legge regionale 30 aprile 1996, n. 22 “*Ricerca uso e tutela delle acque sotterranee*” e ss.mm.ii.;

visto il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 “*Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano*” e ss.mm.ii.;

visto il Regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R recante “*Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica*” e ss.mm.ii.;

visto il Regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R recante “*Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*” e ss.mm.ii.;

visto il Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante “*Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*” e ss.mm.ii.;

visto il Regolamento Regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R recante “*Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*” e ss.mm.ii.;

visto l'articolo 17 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23;

visto l'articolo 7, lettera a) del provvedimento organizzativo allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 10-9336 del 1 agosto 2008;

vista la D.G.R. n. 34-11524 del 3 giugno 2009 "*Legge regionale 30 aprile 1996 n. 22, articolo 2, comma 7. Criteri tecnici per l'identificazione della base dell'acquifero superficiale e aggiornamento della cartografia contenuta nelle "Monografie delle macroaree idrogeologiche di riferimento dell'acquifero superficiale" del Piano di Tutela delle Acque, approvato con D.C.R. 117-10731 del 13/03/2007"*;

vista la determinazione n. 900 del 3 dicembre 2012 "*Aggiornamento della cartografia della base dell'acquifero superficiale nelle aree di pianura alla scala 1:50.000 e revisione dei parametri numerici relativi ai criteri tecnici orientativi – Legge Regionale 30 aprile 1996 n. 22, art. 2, comma 7"*;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016.

Tutto ciò premesso,

Il Dirigente
DETERMINA

- a) L'area di salvaguardia del pozzo potabile denominato "*PI*" – codice univoco TO-P-04503, ubicato nel Comune di San Giusto Canavese (TO), è definita come risulta nell'elaborato "*Tavola 4 – Carta dei centri di potenziale pericolo e delimitazione delle aree di salvaguardia – Scala 1:1.500 – Aree di salvaguardia, elenco particelle catastali e destinazione urbanistica*", allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale.
- b) La definizione dell'area di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento è strettamente dimensionata al valore di portata utilizzato per il calcolo delle isocrone, pari a 10,00 l/s – portata massima di esercizio del pozzo derivante da un pompaggio continuo e contemporaneo per 24 ore.
- c) Nell'area di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento si applicano i vincoli e le limitazioni d'uso definiti dagli articoli 4 e 6 del Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante "*Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano*", relativi rispettivamente alla zona di tutela assoluta ed alle zone di rispetto, ristretta ed allargata.

L'eventuale impiego di concimi chimici, fertilizzanti e prodotti fitosanitari sarà effettuato in conformità alle disposizioni di legge e, in particolare, sulla base di uno specifico Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari che coloro che detengono i titoli d'uso di tali particelle dovranno redigere in conformità alle indicazioni di cui alla Proposta di Piano allegata alla richiesta di definizione dell'area di salvaguardia e presentare, sotto forma di comunicazione, alla Città Metropolitana di Torino ai sensi dell'articolo 6, comma 7 del regolamento regionale 15/R del 2006.

Per quanto concerne l'attività di gestione del manto erboso del campo sportivo comunale, assimilata alla conduzione agricola di un prato stabile, tenendo conto che le particelle catastali ricadono in Classe 3, la gestione dei fertilizzanti all'interno dell'area di salvaguardia nelle zone di rispetto ristretta ed allargata, dovrà essere condotta mediante un accurato bilanciamento in funzione soprattutto delle caratteristiche del suolo e delle asportazioni prevedibili, con un apporto di azoto ammesso, tenendo conto delle dimensioni del campo di calcio, entro il limite di 118 kg annui per ettaro.

Sul terreno del campo sportivo comunale gli apporti di fosforo assimilabile e di potassio scambiabile sono limitati in misura pari agli asporti colturali prevedibili e comunque non superiori ai 53 Kg annui di fosforo e 124 Kg annui di potassio.

I trattamenti fitosanitari e di diserbo dovranno essere effettuati con i prodotti ammessi dal Regolamento CEE n. 834 /2007 e dal Regolamento CEE n. 889/2008, ovvero i trattamenti conformi alle norme tecniche regionali vigenti in materia di produzione colturale integrata.

Nell'areale interessato è vietato, inoltre, l'uso di geodisinfettanti ai sensi del decreto legislativo 174/2000 che attua la Direttiva 98/8/CE.

Nelle aree urbanizzate è vietato l'impiego di mezzi di tipo chimico finalizzati al contenimento della vegetazione nelle aree dedicate a "verde privato" ed in aree a particolare destinazione funzionale, quali le zone di rispetto degli elettrodotti e dei gasdotti.

- d) Il gestore del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale di San Giusto Canavese (TO) – S.M.A.T. S.p.A., come definito all'articolo 2, comma 1, lettera l) del Regolamento regionale 15/R del 2006, è altresì tenuto agli adempimenti di cui all'articolo 7, commi 3 e 4 del citato Regolamento regionale 15/R/2006, nonché a:
- garantire che la zona di tutela assoluta del pozzo, così come previsto dall'articolo 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, sia completamente dedicata alla gestione della risorsa al fine di garantire l'integrità e l'efficienza delle relative opere; l'accesso in tale zona dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall'ente gestore ed alle autorità di controllo;
 - provvedere alla verifica delle condizioni di tenuta dei collettori fognari in gestione che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a garantirne la messa in sicurezza; nell'eventualità in cui occorra procedere alla sostituzione di qualche tratto, si dovrà prevedere la realizzazione della nuova condotta in doppia camicia, con pozzetti d'ispezione intermedi per la verifica di eventuali perdite provenienti dal condotto interno percorso dal flusso; i medesimi accorgimenti dovranno essere previsti per tutti i nuovi allacciamenti nella zona di rispetto allargata;
 - ottenere dall'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio il giudizio di potabilità delle acque prelevate prima di immettere le stesse nella rete acquedottistica comunale, dal momento che il pozzo in esame non è in esercizio da circa dieci anni ma è disponibile per eventuali emergenze nell'approvvigionamento dell'acquedotto.
- e) A norma dell'articolo 8, comma 3 del Regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento è trasmessa, oltre che ai proponenti:
- alla Città Metropolitana di Torino per l'inserimento nel disciplinare di concessione delle prescrizioni poste a carico del concessionario del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale di San Giusto Canavese – S.M.A.T. S.p.A. – per la tutela del punto di presa;
 - alle strutture regionali competenti in materia di Pianificazione e gestione urbanistica e di Economia montana e foreste;
 - all'Azienda sanitaria locale;
 - al Dipartimento dell'ARPA.
- f) A norma dell'articolo 8, comma 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento è altresì trasmessa alla Città Metropolitana di Torino per gli adempimenti relativi al Piano territoriale di coordinamento ed al Comune di San Giusto Canavese, affinché lo stesso provveda a:
- recepire nello strumento urbanistico generale, nonché nei conseguenti piani particolareggiati attuativi, i vincoli derivanti dalla definizione dell'area di salvaguardia di cui al presente provvedimento;
 - notificare ai proprietari o possessori dei terreni interessati dall'area di salvaguardia il presente provvedimento di definizione con i relativi vincoli;
 - emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con la predetta definizione dell'area di salvaguardia;

- verificare le condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento della viabilità ricadente all'interno dell'area di salvaguardia procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all'esterno della medesima area; nel caso di modifiche del tracciato o ampliamento delle superfici coinvolte sarà necessario, come previsto dall'articolo 6 del regolamento regionale 15/R/2006, adottare le medesime soluzioni tecniche previste per le nuove infrastrutture; resta comunque valido il divieto di interferire con la zona di rispetto ristretta;
- verificare le eventuali attività potenzialmente pericolose per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa – laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della l.r. 22/2010, nonché ai sensi dell'articolo 40 del d.lgs. n. 33/2013, nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione “*Amministrazione trasparente*”.

Il Dirigente del Settore
Arch. Paolo Mancin